

Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 14 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)

1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:

- a)** la prevenzione degli incendi;
- b)** la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- c)** l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

- d)** l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
- e)** il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f)** le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g)** le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h)** l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
- i)** le industrie qualificate come insalubri;
- j)** le misure di contenimento energetico.>>.